

BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

DISCIPLINARE DI GARA

(Sulla base del Bando -Tipo n.1-2017, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 164 e 55 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL “CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI” DI BERGAMO LIMITATAMENTE AL PERIODO DI APERTURA ESTIVA – CIG: 788367566A – GARA N. 7414187

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Bergamo Infrastrutture S.p.A. (di seguito denominata anche “stazione appaltante”), utilizza il sistema di intermediazione telematica dell'Università di Bergamo, a seguito della convenzione in essere con la stessa, che consente alla Centrale Acquisti del predetto Ateneo di curare per conto di Bergamo Infrastrutture S.p.A. le procedure di gara di proprio interesse.

1) PREMESSE

La società Bergamo Infrastrutture S.p.A. è affidataria della gestione degli impianti sportivi comunali in virtù di contratto di servizio (da ultimo integrato con atto stipulato in data 16 settembre 2013), che consente di assumere direttamente la gestione degli impianti oppure di affidarla, in tutto o in parte, a soggetti esterni, nel rispetto delle normative applicabili alla Pubblica Amministrazione.

In particolare, Bergamo Infrastrutture S.p.A. è proprietaria dell'impianto denominato “Centro Sportivo Italcementi” ubicato in Bergamo, via dello Statuto, n. 43, comprendente, oltre che una palestra e le vasche coperte e scoperte attrezzate per l'attività natatoria e gli sport acquatici, locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, parzialmente attrezzati, come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche “CSA”).

In esecuzione della determinazione del Consigliere delegato del 17 aprile, Bergamo Infrastrutture S.p.A. intende affidare in concessione a terzi, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), la gestione del servizio bar all'interno del predetto impianto sportivo, per 1 anno (anno 2019), eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (anno 2020), **limitatamente al periodo di apertura estiva dell'impianto natatorio**, corrente, indicativamente, tra il primo fine settimana (sabato/domenica) di giugno e il primo fine settimana (sabato/domenica) di settembre di ciascun anno di durata della concessione.

Il presente disciplinare, che viene allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura selettiva telematica indetta da Bergamo Infrastrutture S.p.A; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta telematica; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento in concessione della “*Gestione del servizio bar presso il Centro Sportivo Italcementi di Bergamo*”, come meglio specificato nel CSA posto a base di gara.

La scelta del concessionario avverrà mediante procedura aperta, regolamentata dagli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60, del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, commi 3 e 12, del medesimo Codice, in applicazione dei parametri di cui al presente disciplinare.

La procedura di gara è esclusivamente telematica e sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare e che si siano registrati sulla Piattaforma raggiungibile dal sito internet dell'Università di Bergamo, al link <https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandi-gara> (cliccare su piattaforma telematica - procedure di gara per accedere alla pagina <https://unibg.acquistitelematici.it/>).

La registrazione è gratuita e non comporta in capo all'operatore che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta né alcun altro onere.

Con l'invio telematico dell'offerta, gli operatori economici accettano incondizionatamente le condizioni e i termini della presente procedura.

La piattaforma telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla Piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge. Ogni operazione effettuata sulla Piattaforma si intende compiuta nell'ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni della Piattaforma. Gli operatori economici, con l'invio dell'offerta, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sulla Piattaforma.

L'uso della piattaforma è disciplinato dalle guide - manuali scaricabili al seguente link <https://unibg.acquistitelematici.it/manuali>.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si raccomanda di procedere alla registrazione ed al caricamento della propria offerta con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione dell'offerta.

Risponde al principio di auto responsabilità l'onere di colui che intende presentare la propria offerta di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell'offerta, salvi i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo.

È messo a disposizione dei concorrenti un supporto tecnico, come di seguito esplicitato:

Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:

- Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico". Attendere la risposta che perverrà entro 8 ore lavorative.

- Per urgenze contattare lo 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere comunicato all'operatore.

Il bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- sul profilo del committente di Bergamo Infrastrutture: <http://www.bergamoinfrastrutture.it>;

- sulla piattaforma telematica raggiungibile dal sito internet dell'Università di Bergamo al link <https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandi-gara> (cliccare su piattaforma telematica - procedure di gara per accedere alla pagina <https://unibg.acquistitelematici.it/>);

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it>;

- sul sito dell'Osservatorio regionale.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, e dell'accesso agli atti è il Sig. Fabio Previtali (tel. 035/234.917; e-mail fprevitali@bergamoinfrastrutture.it; PEC segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it; Fax. 035/234.280).

Il luogo di svolgimento del servizio bar in concessione è presso l'impianto sportivo di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. denominato "Centro Sportivo Italcementi", sito in Bergamo, Via Statuto, n. 43.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (All. A, B, C);
- 3) Capitolato Speciale e relativi allegati (Elenco delle attrezzature presenti presso i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (All. 2); Elaborato grafico che individua i locali, le terrazze e gli spazi aperti (in tinta arancione) che l'affidatario della concessione potrà utilizzare per l'esercizio della propria attività (All. 1);
- 4) DUVRI;
- 5) PEF previsionale di massima.

Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del Codice è pubblicata e disponibile:

- sul profilo del committente di Bergamo Infrastrutture: <http://www.bergamoinfrastrutture.it>;
- sulla piattaforma telematica raggiungibile dal sito internet dell'Università di Bergamo al link <https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandi-gara> (cliccare su piattaforma telematica - procedure di gara per accedere alla pagina <https://unibg.acquistitelematici.it/>);

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando l'apposita sezione quesiti all'interno dei dettagli della procedura.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma telematica.

La Stazione appaltante non è tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

dall'indirizzo PEC segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it e all'indirizzo PEC o di posta elettronica indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario (anche solo designato) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E CANONE A BASE DI GARA

3.1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Le attività oggetto della presente procedura riguardano la gestione in concessione del bar presso il Centro Sportivo Italcementi di Bergamo, come meglio specificato nel Capitolato speciale e relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 169 del Codice, l'affidamento si configura quale "concessione di servizi" (gestione del servizio bar):

Denominazione	Riferimento CPV
Servizi di gestione bar	55410000-7

3.2. VALORE DELLA CONCESSIONE - CANONE A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, l'importo complessivo presunto della concessione, per il periodo trimestrale di affidamento relativo all'anno 2019, ammonta ad euro 110.000,00, al netto dell'iva, come risulta dal piano economico-finanziario previsionale di massima (PEF) allegato al presente disciplinare.

L'importo del canone di concessione a base di gara è, in riferimento al predetto periodo, pari a euro 15.000, oltre iva, quale quota fissa, oltre il 5% dei ricavi quale quota proporzionale. L'importo definitivo del canone risulterà dall'offerta a rialzo presentata in sede di gara dall'aggiudicatario rispetto ai predetti valori.

Il concessionario provvederà alla gestione del bar in regime di concessione, con previsione, quale controprestazione a suo favore, unicamente del diritto di introitare:

- i proventi derivanti dalla gestione del bar;

- i proventi derivanti da eventuali manifestazioni od eventi organizzati dallo stesso nei locali e negli spazi di pertinenza del bar anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico per la pratica degli sport acquatici.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per lo svolgimento delle attività nei locali e negli spazi di pertinenza del bar faranno capo esclusivamente al concessionario.

A nessun titolo la stazione appaltante potrà essere ritenuta responsabile, in via diretta o in solido, per le predette obbligazioni.

L'equilibrio economico dell'operazione dovrà risultare dal piano economico-finanziario presentato da concorrenti in sede di gara, da allegare attraverso la piattaforma telematica all'interno della sezione Busta Economica "*Offerta economica*", come prescritto al successivo art. 16.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della gestione in concessione del bar è prevista per l'anno 2019, specificamente per **i tre mesi estivi - decorrenti dal primo fine settimana di giugno al primo fine settimana di settembre 2019**, come sarà indicato in apposito verbale di consegna. La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte della stazione appaltante, alla sua scadenza naturale.

4.1 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per i medesimi tre mesi estivi dell'anno 2020, per un importo presunto della concessione di euro 110.000,00 al netto di iva.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato della concessione – comprensivo del predetto rinnovo - è pertanto pari ad euro 220.000 al netto di iva.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dal successivo art. 6), tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, giusta art. 45, comma 1, del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma

singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È fatto altresì **divieto** di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – AVCPass Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della predetta delibera, **da produrre in sede di partecipazione alla gara** e che dovrà essere **inserito attraverso la piattaforma telematica nella sezione Busta Amministrativa "Documentazione amministrativa", nell'apposita sottosezione**; al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta e la stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

In ogni caso qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare direttamente le verifiche dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1.REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

6.2.REQUISITI SPECIALI

6.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione di bar), nonché, per le cooperative o i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative e, se cooperative sociali di tipo a) o b) o loro consorzi, iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art.9 della L. n. 381/1991.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo dell'1° settembre 1993, n. 385.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione della dichiarazione in originale o copia conforme.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Cifra d'affari relativi a servizi analoghi consistenti nell'esercizio dell'attività di gestione bar realizzata negli ultimi tre esercizi il cui bilancio sia stato approvato pari ad almeno 110.000,00 (centodiecimila/00) con riferimento al triennio.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice.

6.3. ULTERIORI REQUISITI DI MORALITÀ E PROFESSIONALITÀ

Possesso dei requisiti di moralità e professionalità per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i e di cui agli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i.

La comprova dei requisiti è fornita mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui ai punti **6.2.1.** deve essere posseduto da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

Il requisito di cui al punto **6.2.2.** deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito di cui al punto **6.2.3.** deve essere soddisfatto dall'operatore plurisoggettivo complessivamente considerato;

I requisiti di cui al punto **6.3.** devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui ai punti **6.2.1** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti **6.2.2.** e **6.2.3.** devono essere soddisfatti, ai sensi dell'art. 47 del Codice:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui al punto **6.3.** devono essere posseduti dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8) SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti dei servizi che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

La mancata dichiarazione delle parti del servizio che il concorrente intende subappaltare a terzi non costituisce motivo di esclusione ma comporta il divieto di subappalto:

9) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di euro **2.200,00**, corrispondente al 2% del valore stimato della concessione per il periodo di 1 anno, pari a euro 110.000,00 oltre iva di legge;
- 2) una **dichiarazione di impegno**, resa da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84, 87 e 88 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

In tal caso la relativa quietanza, con la causale "cauzione provvisoria per la concessione del "Centro Sportivo Italcementi" di Bergamo, deve essere inserita nella Busta telematica "A - Documentazione amministrativa";

- b) con assegno circolare o con bonifico, con versamento sul conto corrente della Stazione appaltante:
BANCA: UBI BANCA S.p.A. – Piazza Vittorio Veneto, Bergamo.
CODICE IBAN: IT 71 N 0311111101000000020464

In tal caso la relativa quietanza, con la causale "*cauzione provvisoria per la concessione del bar del Centro Sportivo Italcementi di Bergamo*", deve essere inserita, attraverso la piattaforma telematica, nella sezione Busta Amministrativa "*Documentazione amministrativa*";

- c) con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

Tale fideiussione deve essere inserita attraverso la piattaforma telematica, nella sezione Busta Amministrativa "*Documentazione amministrativa*".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, con firma digitale, della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria o polizza assicurativa**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/1/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante sino alla data che sarà indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Laddove non inserita tra le disposizioni della fideiussione o polizza assicurativa ovvero, qualora il deposito cauzionale venga costituito nei modi di cui alle lett. a) e b), gli offerenti dovranno produrre, in ogni caso, una dichiarazione di istituto bancario o compagnia di assicurazioni o intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, e a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida sino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione digitale della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta da trasmettere a mezzo PEC a Bergamo Infrastrutture S.p.A. entro e non oltre il giorno 07 maggio 2019 indicando nell'oggetto "Richiesta di sopralluogo concessione bar "Centro Sportivo Italcementi" di Bergamo.

Nella suddetta richiesta devono essere indicati i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati dalla stazione appaltante ai concorrenti possibilmente con 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico concorrente, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante non rilascerà alcuna attestazione.

11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a euro 20,00, parametrato al valore della concessione a base di gara per i tre mesi del primo anno più i tre mesi dell'eventuale anno di rinnovo, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n 1174 del 19 dicembre 2018 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*", entrata in vigore

il 1° gennaio 2019 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire **esclusivamente** con le modalità telematiche previste dalla **Piattaforma telematica** per le procedure di gara, raggiungibile dal sito internet dell'Università di Bergamo www.unibg.it > link "Bandi di gara", cliccando "piattaforma telematica-procedure di gara" (<https://unibg.acquistitelematici.it/>), **a pena d'esclusione**, entro le **ore 12 del 15 maggio 2019**.

La presentazione dell'offerta è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali.

La registrazione è una tantum e permetterà la partecipazione a tutte le successive procedure telematiche bandite da Bergamo Infrastrutture S.p.A. e aggiudicate per il tramite della Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Bergamo.

ATTENZIONE: In fase di registrazione inserire un indirizzo PEC valido. La Piattaforma non consente di intervenire, successivamente alla partecipazione alla procedura, per modificare la propria anagrafica. Pertanto, in caso sia indicato un indirizzo di posta non certificata o un indirizzo non corretto, la stazione appaltante non potrà garantire la corretta consegna delle comunicazioni inviate attraverso la Piattaforma.

Tale circostanza sarà imputabile unicamente all'operatore sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Nella sezione "manuali-guide" del portale dell'Università di Bergamo sono contenute informazioni sulle modalità di registrazione e sull'utilizzo della Piattaforma.

Il plico telematico deve contenere al suo interno tre buste telematiche recanti, rispettivamente:

- "Documentazione amministrativa"
- "Offerta tecnica"
- "Offerta economica"

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma telematica.

I manuali e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (All. A), le dichiarazioni inerenti l'avvalimento (All. B), l'offerta tecnica e l'offerta economica (All. C), devono essere sottoscritte, con firma digitale, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, e, per quanto riguarda l'Allegato B, dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario o suo procuratore.

Si richiede preferibilmente di rendere le dichiarazioni contenute nelle buste telematiche “Documentazione amministrativa” e “Offerta economica” secondo i modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla Piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e sm.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000, e dell’articolo 65, in caso di sottoscrizione digitale, comma 1, del d.lgs. 82/2005, non è necessario allegare copia fotostatica del documento di identità.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine prescritto ed indicato dalla Piattaforma.

Resta in capo ai concorrenti la responsabilità dell’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste **pena l’esclusione** dalla presente procedura, fatta salva la facoltà di esercitare il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall’art. 83 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora, prima della scadenza del termine ultimo, vengano segnalate ovvero riscontrate d’ufficio anomalie nel funzionamento della Piattaforma e/o della connettività alla stessa che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla Piattaforma medesima o che impediscano di formulare l’offerta. Per poter utilmente esercitare tale facoltà è tuttavia necessario che gli operatori effettuino il caricamento dei documenti sulla Piattaforma tempestivamente e non nell’imminenza della scadenza del termine, per avere il tempo di verificare presso i gestori della Piattaforma il regolare funzionamento della stessa e, se del caso, assumere le più opportune decisioni.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato dagli atti di gara e riportato dalla Piattaforma per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine il termine indicato dalla Piattaforma per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono sostituire il plico telematico già trasmesso tramite la Piattaforma telematica.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

13) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella sezione Busta Amministrativa “*Documentazione amministrativa*” presente nella fase di compilazione telematica, dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. A);
- (eventuali) dichiarazioni inerenti l’avvalimento (All. B);
- DGUE;
- documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda agli operatori concorrenti di caricare sulla Piattaforma esclusivamente la documentazione espressamente richiesta dal presente disciplinare, nella relativa sezione, evitando caricamenti multipli degli stessi file.

Si prega di utilizzare la sezione “Eventuali documenti integrativi” soltanto per il caricamento di eventuale ulteriore documentazione strettamente necessaria in ossequio alla disciplina di gara o legislativa.

Quanto sopra al fine di non aggravare inutilmente le operazioni di verifica della suddetta documentazione in seduta di gara.

La domanda di partecipazione deve essere resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo¹, preferibilmente secondo il modello di cui all’**Allegato A**, e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di operatore economico singolo dal relativo legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore del mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio;

¹La domanda di partecipazione dovrà essere resa legale, mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00. L’imposta di bollo deve essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane s.p.a. oppure degli agenti di riscossione, dopo aver compilato il mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice 456T e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo sarà comunicato all’Agenzia dell’Entrate ai fini della successiva regolarizzazione.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente al legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente produce il **DGUE**, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dei soggetti di cui al precedente punto 14.1., recante lo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, già integrato dalla stazione appaltante secondo il modello Allegato (DGUE), in riferimento alle dichiarazioni circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c) c-bis) e c-ter) ed f), f-bis) ed f-ter) del Codice, come integrati dal d.lgs. n. 56/2017 e dall'art. 5 del d.l. n. 135/2018 conv. in l. n. 12/2019.

Tale modello, reso disponibile sulla Piattaforma telematica e sul profilo di committente: <http://www.bergamoinfrastrutture.it> deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

I nominativi dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell'operatore economico, devono essere inseriti nella presente parte alla lettera B.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato B**, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo, indica di possedere i requisiti e le risorse dei quali il concorrente risulta carente e di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a metterli a disposizione, per tutta la durata della concessione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato B**, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo attesta di non prestare i propri requisiti a favore di più di un concorrente e di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato di altro concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'ausiliario, in virtù del quale quest'ultimo si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale del valore complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 2 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.2.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso delle referenze bancarie a comprova della capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2.2. del presente disciplinare (allegare le n. 2 referenze bancarie richieste);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.2.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, preferibilmente tramite la compilazione del modello di cui all'**Allegato A**, rende le seguenti Dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. Dichiaro i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ivi compresi i cessati dalla carica² ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

N.B. Nei confronti dei predetti soggetti, il legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente dichiara, tramite la compilazione della Parte III del DGUE, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis e c-ter) del Codice.

2. Dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi oggetto di concessione;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.

3. Accetto, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella seguente documentazione di gara (disponibile sulla Piattaforma telematica e sul Profilo di committente: <http://www.bergamoinfrastrutture.it>):

1) Bando di gara.

2) Disciplinare di gara e relativi allegati (All. A, B, C);

3) Capitolato Speciale e relativi allegati (Elenco delle attrezzature presenti presso i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (All. 2); Elaborato grafico che individua i locali, le terrazze e gli spazi aperti (in tinta arancione) che l'affidatario della concessione potrà utilizzare per l'esercizio della propria attività (All. 1);

4) DUVRI;

5) PEF previsionale di massima.

4. Dichiaro di aver preso visione dei luoghi ove deve essere eseguito il servizio;

5. Dichiaro di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento approvato dalla stazione appaltante e disponibile sul relativo Profilo di committente (<http://www.bergamoinfrastrutture.it>) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

² In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

6. Dichiaro di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere le polizze assicurative di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale;

7. Dichiaro di possedere i requisiti di moralità e professionalità per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i e di cui agli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

8. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): Dichiaro di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, la disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. Attesta di essere informato, secondo i Regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali - in particolare secondo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ("regolamento europeo sulla protezione dei dati" di seguito denominato "GDPR") - e in conformità alla normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.), che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

11. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà allegare:

- 1. PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliario;
- 2. Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) Certificazione in copia conforme di cui all'art. 93, comma 7 del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4. Ricevuta di pagamento del Contributo a favore dell'ANAC.**

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipanti nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.3. dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

La busta telematica “Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, una Relazione (formata da max 30 pagine formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12), recante la descrizione di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dei parametri di cui al successivo paragrafo 17).1.

L'offerta tecnica potrà essere accompagnata inoltre da elaborati grafici, illustrazioni, disegni, rendering, depliant (tali allegati saranno conteggiati nelle 30 pagine su indicate).

L'offerta tecnica di cui sopra dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **14.1.**

La predetta offerta tecnica dovrà recare altresì una dichiarazione con la quale l'operatore economico concorrente autorizzi ovvero non autorizzi la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell'offerta tecnica, delle eventuali spiegazioni già prodotte in sede di offerta economica, ovvero che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale; in caso di mancata autorizzazione all'accesso ai predetti documenti, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, tale dichiarazione, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **14.1.**, dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta telematica “Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l’Offerta economica, redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato C – Modello Offerta economica**), riportante:

1. **in riferimento alla parte variabile del canone:**
indicazione, in cifre e in lettere della percentuale in aumento offerta sui ricavi derivanti dalla gestione trimestrale del servizio, rispetto quella minima a base di gara pari al 5%.
2. indicazione, in cifre e in lettere, dei **costi della manodopera** con specifica di: consistenza numerica degli addetti al servizio, CCNL applicato, livello di inquadramento e costo orario per ciascun livello; monte ore giornaliero/settimanale e mensile assegnato per ciascun livello di inquadramento degli addetti; costo totale della manodopera per la durata della concessione;
3. indicazione, in cifre e in lettere, dei **costi della sicurezza** connessi all’esercizio dell’attività svolta dall’operatore economico, compresi nell’offerta economica.

All’interno dell’offerta economica dovrà essere allegato, altresì, **a pena di esclusione**, un dettagliato **“Piano economico finanziario”** dell’eventuale investimento e della connessa gestione per l’intero arco temporale della concessione (tre mesi estivi del 2019).

Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell’intervento e dell’offerta proposta.

A norma dell’art. 165 comma 6 del Codice: *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”*.

Non saranno ammesse offerte pari o inferiori rispetto ai valori posti a base di gara, **pena l’esclusione**. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (ex art. 72, R.D. n. 827/1924).

Decorso il termine indicato nel presente disciplinare, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva od alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L’“Offerta economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **14.1**.

Nella busta telematica contenente l’Offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti oltre quelli sopra richiesti (Modulo Offerta – All. C e Piano economico-finanziario).

L’Offerta dovrà essere vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	--------------------------

Offerta tecnica	max 70
Offerta economica	max 30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione Discrezionali (D) e Quantitativi (Q) elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D e Q vengono indicati, rispettivamente:

- D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- Q i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

Tabella Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

SUBCRITERIO (profili del subcriterio)	SUB-PESO (Max) Punti	Tipologia elemento di valutazione: DISCREZIONALE (D) QUANTITATIVO (Q)
1. QUALITÀ DELLA PROPOSTA GESTIONALE RELATIVA AL PERIODO DI APERTURA DIURNA DELL'IMPIANTO NATATORIO	(max) Punti 40	
Organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, da valutarsi in considerazione dei parametri sotto descritti:		

1) Modalità di allestimento della cucina, del bar, delle terrazze e degli eventuali punti di ristoro (tipologia e dislocazione degli arredi), livello di dotazione e requisiti tecnici delle attrezzature utilizzate nell'allestimento della cucina e negli eventuali punti di ristoro in aggiunta alle attrezzature messe a disposizione da Bergamo Infrastrutture, sino a massimo 10 punti	(max) Punti 10	D
2) Indicazione delle risorse umane e professionalità impiegate, misure previste per la copertura delle assenze e per la gestione dei picchi di attività, sino a massimo cinque punti	(max) Punti 5	D
3) Programmazione e modalità operative per approvvigionamento degli alimenti e delle bevande, sino a massimo cinque punti	(max) Punti 5	D
4) Procedure e modalità operative per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande, sino a massimo cinque punti	(max) Punti 5	D
5) Scontistica per gli alimenti freschi invenduti verso fine giornata e/o progetti per la gestione degli alimenti residuati al termine della giornata lavorativa con descrizione delle iniziative volte a prevenire e minimizzare lo spreco alimentare, sino a massimo cinque punti	(max) Punti 5	D
6) Organizzazione di attività ludiche negli orari diurni, rivolte agli utenti diversamente abili ed alle diverse tipologie di utenza, con assunzione di misure idonee per assicurare un adeguato livello di assistenza, vigilanza e sicurezza, sino a massimo cinque punti	(max) Punti 5	D
7) Modalità di collaborazione / coinvolgimento con enti e realtà del Terzo settore per favorire la fruizione dei servizi e la partecipazione alle attività da parte degli utenti diversamente abili, anziani e minori, sino a massimo cinque punti	(max) Punti 5	D
2. QUALITÀ DELLA PROPOSTA GASTRONOMICA E DELLE DERRATE ALIMENTARI	(max) Punti 15	
1) Prodotti agroalimentari locali a filiera corta (ricomprendendo nella definizione di filiera corta gli alimenti prodotti entro un raggio di 100 Km in linea d'aria) o prodotti freschi in sostituzione di	(max) Punti 5	D

prodotti diversamente conservati (surgelazione, lunga conservazione), sino ad un massimo di cinque punti		
2) Prodotti aggiuntivi, ossia offerta di preparazioni gastronomiche e combinazioni (menu) originali ed innovative rivolte a determinate fasce di utenza (ad esempio, per famiglie, per bambini, per utenti con particolari esigenze alimentari, ecc.), sino a massimo dieci punti	(max) Punti 10	D
3. QUALITÀ DELLA PROPOSTA GESTIONALE RELATIVA ALL'EVENTUALE APERTURA SERALE	(max) Punti 5	
Organizzazione di attività ricreative e/o aggregative negli orari di apertura serale preferibilmente con attenzione rivolta allo sport, eventualmente suddivise in relazione alle diverse tipologie di utenza e comunque nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bergamo e delle prescrizioni del Capitolato Speciale, sino a massimo di tre punti	(max) Punti 3	D
Accorgimenti organizzativi e/o modalità previsti/e per la vigilanza del rispetto da parte del pubblico degli spazi fruibili negli orari serali e per garantire l'osservanza del Regolamento di polizia urbana del Comune di Bergamo in occasione delle serate di maggior afflusso, sino a massimo di due punti.	(max) Punti 2	D
4. PROPOSTE MIGLIORATIVE	(max) Punti 10	
1) Promozioni per famiglie con offerte di menù a costi ridotti, da fruire in determinate giornate e/o fasce orarie	(max) Punti 5	D
2) Forme di abbonamento a costi ridotti per consumazioni ripetute, da fruire in determinati archi temporali, sino ad un massimo di cinque punti.	(max) Punti 5	D

17.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuirà a ciascuno degli elementi qualitativi per cui è previsto il punteggio discrezionale di cui sopra, un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, cui corrisponderà un giudizio sintetico secondo quanto sotto riportato:

Giudizio	Coefficiente
-----------------	---------------------

Ottimo	1,00
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,40
Scarso	0,20
Non giudicabile	0

La Commissione calcolerà il coefficiente unico $V(a)$, per ogni elemento esaminato.

Per quanto riguarda **gli elementi di valutazione di natura discrezionale (D)**, di cui all'OFFERTA TECNICA, attraverso la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al sub-criterio in esame.

Si precisa che sarà ritenuto valido il risultato delle operazioni fino alla terza cifra decimale dopo la virgola. I decimali successivi al terzo non saranno tenuti in considerazione.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I 30 punti a disposizione per l'offerta economica verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della percentuale in aumento offerta sui ricavi derivanti dalla gestione trimestrale del servizio, rispetto a quella minima a base di gara pari al 5%.

Sarà attribuito a tale componente dell'offerta economica un coefficiente $V(a)$, variabile da zero ad uno, calcolato secondo la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = rialzo percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione delle formule di cui sopra, sarà ritenuto valido il risultato delle relative operazioni fino alla terza cifra decimale dopo la virgola. I decimali successivi al terzo non saranno tenuti in considerazione.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, di cui al successivo punto 19, terminata l'attribuzione dei coefficienti di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1, in base alla seguente formula:

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a);

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati come riportato nei precedenti punti 17.2 e 17.3.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente otterrà il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applicherà a tutti i criteri di natura discrezionale (D) di cui sopra. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La Commissione procederà quindi a stilare la graduatoria con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

18) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “Documentazione amministrativa” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica.

Gli operatori interessati potranno assistere alla seduta in forma telematica.

Lo svolgimento delle attività relative alla procedura di gara sarà curato da un seggio di gara formato da dal Dirigente della Centrale Acquisti dell’Università di Bergamo e da due funzionari dipendenti dell’Università di Bergamo

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 15 maggio 2019, ore 14,00**, presso una sala della sede dell’Università di Bergamo, via dei Caniana, n. 2.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la Piattaforma telematica **almeno due giorni prima della data fissata**. Parimenti saranno comunicate ai concorrenti le successive sedute pubbliche.

Alle predette sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla Piattaforma telematica dei plichi telematici trasmessi dai concorrenti e, una volta aperti:

- a) alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale;
- b) alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.
- c) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Delle operazioni compiute verrà redatto apposito verbale e verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e sarà composta da un numero dispari di componenti (minimo 3 massimo 5), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

In caso di operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'articolo 77 del Codice, la Commissione verrà nominata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità stessa.

La Commissione giudicatrice sarà responsabile dell'apertura e valutazione delle offerte telematiche - tecniche ed economiche - presentate dai concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016 - aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblicherà, sulla Piattaforma telematica e sul profilo di committente di Bergamo Infrastrutture S.p.A., la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20) APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “Offerta tecnica” e “Offerta economica” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al punto 22).

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

Commissione, chiuderà la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare, tempestivamente, al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nelle buste telematiche "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi compresi i requisiti tecnici minimi;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che le percentuali offerte, per la parte variabile del canone, sono pari o inferiori rispetto ai valori previsti a base di gara.

21) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta migliore appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente, tramite la Piattaforma telematica, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le riterrà non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente articolo 22.

22) AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara alla stazione appaltante ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione sarà possibile anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante avrà deciso di aggiudicare il servizio in concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente cui avrà deciso di aggiudicare il servizio in concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudicherà la concessione.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'avvio del servizio in via d'urgenza, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del citato art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore della concessione, quale risultante dal PEF presentato dall'aggiudicatario, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, se del caso in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa 800,00 euro.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Saranno a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunicherà per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è espressamente esclusa la compromissione in arbitri e la decisione delle controversie che non si siano potute comporre bonariamente verrà devoluta in via esclusiva al Foro di Bergamo.

24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati secondo i Regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali - in particolare secondo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 ("regolamento europeo sulla protezione dei dati" di seguito denominato "GDPR") - e in conformità alla normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è la Bergamo Infrastrutture S.p.A. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Fabio Previtali.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la Piattaforma telematica il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della Piattaforma stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Bergamo, 18 aprile 2019

Il Consigliere Delegato

(Geom. Milvo Ferrandi)